



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

www.guardiacostiera.gov.it

Tel: 0909880819 - mail: uclipari@mit.gov.it

Fax: 0909811320 - Pec: cp-lipari@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 60/18

NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI IN MARE

Località: Lipari – Marina Corta Molo Lato Sud
Organizzatore: Ditta COSTA Vito

- Data: 16 Novembre 2018

Il Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA:** l'istanza in data 25 Ottobre 2018 presentata dalla ditta COSTA VITO di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in seguito denominato "organizzatore" – intesa ad effettuare la deflagrazione di sostanze esplosive alle ore 08.55, 11.55, 17.25, 17.55 e 18.25 del 16.11.2018 in località Marina Corta dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) - Lato Sud;
- VISTO:** il Nulla Osta dell' ENAC D.C.A. di Catania;
- VISTA:** l'autorizzazione "utilizzo area demaniale marittima per sparo fuochi d'artificio sul Molo di Marina Corta del Comune di Lipari per il giorno 16.11.2018" rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale dell' Ambiente Area – U.T.A di Messina Ufficio di Milazzo;
- VISTA:** la propria autorizzazione n. 13/18 in data 07.11.2018;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdichino temporaneamente, la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici in località Marina Corta del Comune di Lipari.
- VISTE:** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

Che, alle ore 08.55, 11.55, 17.25, 17.55 e 18.25 del giorno 16.11.2018 lo specchio acqueo antistante la località Marina Corta dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) – il Molo Lato Sud, sarà interessato dall'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta COSTA VITO.

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

che dalle 07.30 del 16.11.2018 in località Marina Corta dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) - e più precisamente nel punto di coordinate geografiche Lat. 38° 27' 59" N – Long. 014° 57' 50" E e fino al termine delle batterie di fuochi, per un raggio di 200 metri dal punto di accensione degli stessi, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi o all'ente organizzatore;
- le unità della Guardia costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 – Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso la località Marina Corta dell'isola di Lipari del Comune di Lipari (ME) - Lato Nord e lato Sud, l'area interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto, in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Art. 5. – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 4:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 6 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 7 – Obblighi per la Ditta incaricata dell'accensione Sparo fuochi

E' fatto obbligo alla Ditta di osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nell'autorizzazione in premessa citata.

Art. 8- Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio.

Lipari li, 07.11.2018.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE

